



**Sentenza-Ordinanza
n. 130/2024**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D'Alia Presidente (relatore)

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo Referendario

Sabrina Facciorusso Primo Referendario

SENTENZA-ORDINANZA

nei giudizi riuniti in materia di conto iscritti ai **nn. 23882,**

23883, 23884, 23885 e 23886 del registro di Segreteria,

relativi ai conti giudiziali nn. 41123, 41124, 41125, 41126 e

41127, resi da **GRANDINETTI EMANUELA** (cod. fisc.:

GRNMNL62C66D086J), in qualità di agente contabile della

Questura di Cosenza, per gli esercizi finanziari 2014, 2015,

2016, 2017 e 2018, aventi ad oggetto l'attività di riscossione dei

proventi della mensa non obbligatoria.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Nella pubblica udienza del 9 luglio 2024, previa riunione dei

giudizi di conto e data per letta, con il consenso del P.M., la

relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, udito il

Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. dott. Giovanni Di

Pietro, che ha concluso come da verbale di udienza. Nessuno è

comparso per l'agente contabile e per la Questura di Cosenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **relazioni nn. 505/2023, 506/2023, 507/2023, 508/2023 e 509/2023**, relative rispettivamente ai **conti giudiziali nn. 41123, 41124, 41125, 41126 e 41127**, aventi a oggetto le gestioni dell'agente contabile **Emanuela Grandinetti** relative all'attività di riscossione dei proventi della mensa non obbligatoria della Questura di Cosenza per gli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, il Magistrato designato ha chiesto ***in rito*** al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., che gli stessi siano dichiarati improcedibili, perché carenti di parifica, in quanto vistati e parificati dal RSF della Prefettura di Cosenza e non dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato o dall'UCB presso il Ministero competente. In subordine, ha chiesto l'acquisizione della documentazione carente, necessaria ai fini della compiuta revisione dei conti giudiziali in esame, mediante l'adozione da parte del Collegio di un provvedimento interlocutorio, ai sensi dell'art. 149 c.g.c.. Il Magistrato designato ha evidenziato, con riguardo a tutti i conti giudiziali in esame, che i conti provengono da giudizio per resa, concluso con declaratoria di improcedibilità dello stesso, giusto decreto monocratico n. 352/2022; che, con note istruttorie del 21 aprile 2023, sono stati chiesti una serie di documenti; che, in particolare, il Magistrato designato ha chiesto la trasmissione, per ciascuna gestione in esame, della seguente documentazione:

1) Regolamento di contabilità;

	2) Regolamento di organizzazione;	
	3) Regolamento relativo alla gestione delle mense di servizio;	
	4) Conto dei bollettari (quadro C) essendo stato depositato solo	
	il conto a denaro;	
	5) Atto normativo e/o interno utilizzato/ti ai fini	
	dell'applicazione delle quote a titolo di contributo mensa;	
	6) Provvedimento di nomina dell'agente contabile;	
	7) Ricevute della riscossione;	
	8) Registro di cassa previsto dall'art. 4 del DM Interno datato	
	1.4.1999 unitamente ad un prospetto riepilogativo dei pasti	
	erogati e dei nominativi dei soggetti beneficiari. Il dettaglio	
	giornaliero della riscossione depositato unitamente al conto	
	giudiziale non specifica i nominativi dei beneficiari del servizio;	
	9) Indicazione della previsione normativa e/interna sulla scorta	
	della quale sono stati effettuati i versamenti alla tesoreria	
	provinciale tramite bollettino di conto corrente postale e non	
	tramite distinte di versamento mod. 124T;	
	10) Verbali di verifica di cassa ordinarie e straordinarie;	
	11) Elenco degli aventi diritto a beneficiare della mensa	
	nell'anno oggetto di verifica con specifica indicazione di coloro	
	in favore dei quali è stato applicato il regime delle esenzioni;	
	12) Fatture con le quali sono stati pagati i pasti alla ditta che ha	
	gestito il servizio mensa;	
	13) Attestazione da parte del Responsabile servizio finanziario	
	in indirizzo in ordine all'assenza di osservazioni, reclami o	

denunce a carico dell'agente contabile.

Il Magistrato designato ha, inoltre, evidenziato che, con istanze depositate ritualmente, è stata chiesta la proroga del termine per il deposito della documentazione richiesta e che, il 23 novembre 2023, dopo due solleciti, l'amministrazione ha provveduto a trasmettere solo i prospetti riepilogativi mensili (quantità) dei pasti acquistati, distinti tra pranzi, cene e tra mensa obbligatoria e non obbligatoria, oltre al dettaglio mensile a valore già allegato ai conti giudiziali. Pertanto, il Magistrato designato ha concluso per l'improcedibilità dei conti giudiziali, perché non parificati dall'organo competente o, in via subordinata, l'adozione di un provvedimento istruttorio per l'acquisizione della documentazione non trasmessa dall'amministrazione nonostante la richiesta istruttoria, la proroga del termine di trasmissione e i solleciti istruttori inviati.

II. Con decreti presidenziali nn. 535/2023, 536/2023, 537/2023, 538/2023, 539/2023 del 27 dicembre 2023, sono state fissate le udienze di discussione dei giudizi di conto in esame per il giorno 9 luglio 2024. I decreti, unitamente alle relazioni del Giudice designato, sono stati ritualmente comunicati all'amministrazione, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M..

III. All'udienza del 9 luglio 2024, il Collegio, con il consenso del P.M., ha disposto la riunione dei giudizi di conto sopra epigrafati e data per letta la relazione del giudice relatore. il P.M.

ha concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per la Questura di Cosenza. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. I conti giudiziali oggetto del presente procedimento sono procedibili. Infatti, come è stato, peraltro, sottolineato dal Magistrato designato, tutti i conti giudiziali provengono da giudizio per resa del conto, iscritto al n. 23209 del registro di Segreteria, conclusosi con la declaratoria di improcedibilità dello stesso, contenuta nel decreto monocratico n. 352/2022, perché l'amministrazione aveva provveduto al deposito dei conti giudiziali, muniti di visto di regolarità e di parifica. Avverso il già menzionato decreto non è stata proposta opposizione, ai sensi dell'art.142, primo comma, c.g.c., sicché l'accertamento sulla procedibilità dei conti giudiziali nn. 41123, 41124, 41125, 41126 e 41127, effettuato dal giudice monocratico in sede di giudizio per resa del conto, è divenuto definitivo. Ne deriva, pertanto, che a questo Collegio è precluso l'accertamento sulla procedibilità dei conti in esame, essendosi formato il giudicato interno sull'accertamento operato dal giudice monocratico con il sopra richiamato decreto n. 352/2002.

II. Questa Sezione condivide, viceversa, le conclusioni del Magistrato designato in ordine alla necessaria acquisizione della documentazione richiesta, per la revisione dei conti giudiziali in esame, con le note istruttorie inoltrate all'amministrazione il 21

aprile 2023, parzialmente riscontrate da quest'ultima. Si tratta, infatti, di documentazione indispensabile ai fini dell'esame delle gestioni contabili oggetto del presente giudizio. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 149 c.g.c., la Questura di Cosenza è tenuta a trasmettere la documentazione richiesta dal Magistrato designato con le note istruttorie del 21 aprile 2013, per ciascuna gestione contabile (anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), posto che la documentazione versata in atti non è sufficiente al compiuto esame delle gestioni contabili. In particolare, la Questura di Cosenza, per ciascuno dei conti giudiziali in esame, è tenuta alla tempestiva trasmissione della seguente documentazione:

- 1) Regolamento di contabilità;
- 2) Regolamento di organizzazione;
- 3) Regolamento relativo alla gestione delle mense di servizio;
- 4) Conto dei bollettari (quadro C);
- 5) Atto normativo e/o interno utilizzato/ti ai fini dell'applicazione delle quote a titolo di contributo mensa;
- 6) Provvedimento di nomina dell'agente contabile;
- 7) Ricevute della riscossione, ove previste;
- 8) Registro di cassa previsto dall'art. 4 del DM Interno datato 1.4.1999 unitamente ad un prospetto riepilogativo dei pasti erogati e dei nominativi dei soggetti beneficiari;
- 9) Indicazione della previsione normativa e/interna sulla scorta della quale sono stati effettuati i versamenti alla tesoreria

provinciale tramite bollettino di conto corrente postale e non tramite distinte di versamento mod. 124T;

10) Verbali di verifica di cassa ordinarie e straordinarie;

11) Elenco degli aventi diritto a beneficiare della mensa nell'anno oggetto di verifica con specifica indicazione di coloro in favore dei quali è stato applicato il regime delle esenzioni;

12) Fatture con le quali sono stati pagati i pasti alla ditta che ha gestito il servizio mensa;

13) Attestazione da parte del Responsabile servizio finanziario in indirizzo in ordine all'assenza di osservazioni, reclami o denunce a carico dell'agente contabile.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, non definitivamente pronunciando:

- dichiara procedibili i conti giudiziali nn. 41123, 41124, 41125, 41126 e 41127.

- ordina alla Questura di Cosenza la trasmissione, **entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento**, della seguente documentazione, avuto riguardo a ciascuna delle gestioni sopra indicate:

1) Regolamento di contabilità;

2) Regolamento di organizzazione;

3) Regolamento relativo alla gestione delle mense di servizio;

4) Conto dei bollettari (quadro C);

5) Atto normativo e/o interno utilizzato/ti ai fini

dell'applicazione delle quote a titolo di contributo mensa;

6) Provvedimento di nomina dell'agente contabile;

7) Ricevute della riscossione, ove previste;

8) Registro di cassa previsto dall'art. 4 del DM Interno datato 1.4.1999 unitamente ad un prospetto riepilogativo dei pasti erogati e dei nominativi dei soggetti beneficiari;

9) Indicazione della previsione normativa e/interna sulla scorta della quale sono stati effettuati i versamenti alla tesoreria provinciale tramite bollettino di conto corrente postale e non tramite distinte di versamento mod. 124T;

10) Verbali di verifica di cassa ordinarie e straordinarie;

11) Elenco degli aventi diritto a beneficiare della mensa nell'anno oggetto di verifica con specifica indicazione di coloro in favore dei quali è stato applicato il regime delle esenzioni;

12) Fatture con le quali sono stati pagati i pasti alla ditta che ha gestito il servizio mensa;

13) Attestazione da parte del Responsabile servizio finanziario in indirizzo in ordine all'assenza di osservazioni, reclami o denunce a carico dell'agente contabile.

- rimette gli atti al Magistrato per l'esame della documentazione trasmessa dalla Questura di Cosenza, relativa ai conti giudiziali sopra epigrafati, con ampia facoltà di disporre eventuali e ulteriori accessi istruttori, anche a mezzo della Guardia di Finanza, e con termine per il deposito della relazione integrativa al giorno **2 maggio 2025**.

- fissa l'udienza di prosecuzione del giudizio per il giorno **10**

giugno 2025, ore di rito;

- spese al definitivo.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 9 luglio
2024.

Il Presidente e relatore

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositato in data 11/07/2024

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente